

DDL RECANTE MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI POLITICO-AMMINISTRATIVI E PER LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

Titolo I

(Razionalizzazione degli enti pubblici e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni)

Art. 1

(Razionalizzazione degli enti pubblici statali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
- b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
- c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
- d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento;
- e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale.

3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 2 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 25 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei mesi dalla scadenza dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

5. Sugli schemi dei decreti di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2008 le disposizioni ed i relativi effetti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono intendersi riferiti al presente articolo.

Art. 2

(Razionalizzazione e durata massima degli organismi pubblici)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di una maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici nazionali, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi anche monocratici, comunque denominati, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
2. Gli organismi istituiti a partire dal 1° gennaio 2006 hanno durata non superiore a tre anni decorrenti dalla data di istituzione.
3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui al comma 2 presentano una relazione di fine mandato all'amministrazione competente, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella relazione sono indicati i compiti, la durata, il numero e i criteri di nomina dei membri, l'eventuale apporto di consulenti ed esperti e il relativo compenso, il costo annuo, il numero e la frequenza delle riunioni, l'attività svolta e gli obiettivi realizzati. L'amministrazione competente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri valutano congiuntamente la perdurante utilità degli organismi medesimi e l'opportunità di prorogare la durata degli stessi, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. In mancanza di proroga, gli organismi sono automaticamente soppressi. Il procedimento di cui al presente comma trova applicazione ad ogni successiva scadenza del termine di durata degli organismi.
4. I componenti degli organismi di cui al comma 2 sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
5. Ai fini di coordinamento della finanza pubblica, le Regioni e le province autonome provvedono alla razionalizzazione di comitati, commissioni, consigli ed altri organismi anche monocratici secondo i principi desumibili dal presente articolo.
6. Le Province ed i Comuni adeguano i propri ordinamenti in modo da assicurare la razionalizzazione di comitati, commissioni, consigli ed altri organismi, anche monocratici, e comunque la loro durata limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti loro attribuiti.
7. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti locali comunicano annualmente al Ministero dell'interno l'elenco degli organismi soppressi ai sensi del presente articolo".
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti categorie di organismi:

- a) organismi riordinati ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) organismi competenti a formare, esternare e portare ad esecuzione la volontà dell'ente, o dotati di poteri di direzione, o preposti ai controlli ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che non si risolvano in un mero monitoraggio, nonché, per le amministrazioni non statali, organismi di direzione, amministrazione e controllo previsti e disciplinati da norme statutarie;
- c) organismi direttamente individuati da disposizioni costituzionali, comunitarie o contenute in accordi internazionali;
- d) organismi istituiti con provvedimenti di urgenza per lo svolgimento di attività necessitate;
- e) organismi ricompresi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari di Stato, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165.

9. Sono abrogati:

- a) l'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- b) l'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 3

(Partecipazioni delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.
3. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
4. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 3, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.
5. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 3 e 4 certificano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti alle sezioni competenti della Corte dei Conti.

Art. 4

(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2) del codice civile, promuovono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

- a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a cinque, se composti attualmente da più di cinque membri e a sette, se attualmente composti da più di sette membri;
- b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
- c) sopprimere la carica di vice presidente, eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
- d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono il controllo indiretto non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

Art. 5

(Uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”.

2. Alla scadenza del rispettivo incarico i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione assegnato ai rispettivi uffici, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

Art. 6

(Norma di indirizzo alle Regioni per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

Titolo II
(Razionalizzazione della spesa pubblica)

Art. 7
(Convenzioni generali in materia di comunicazione pubblica)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“*c-bis*) stipulare accordi e convenzioni generali con ciascuna emittente radiotelevisiva per la realizzazione di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale delle amministrazioni centrali previste nei programmi di comunicazione e recepite nel piano di comunicazione di cui all'articolo 12, nonché con ciascun concessionario di spazi pubblicitari per le comunicazioni di carattere pubblicitario da diffondersi sui mezzi di comunicazione di massa; in ciascuna convenzione o accordo sono definiti gli ambiti spettanti a ciascuna delle amministrazioni interessate, le caratteristiche generali delle prestazioni, nonché le relative tariffe; la scelta dei contraenti è effettuata nel rispetto dell'articolo 15.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

“Ciascuna amministrazione centrale, in particolare, attua gli accordi e le convenzioni generali di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 11 per la parte di propria competenza, con esclusione della possibilità di stipulare accordi e convenzioni non previsti nel piano di comunicazione e non oggetto di accordi e convenzioni generali di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 11.”.

Art. 8

(Misure di razionalizzazione delle spese per l'utilizzo di dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, nonché del patrimonio immobiliare)

1. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

2. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 1 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

3. Qualora gli interventi di cui al presente articolo implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

4. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente.

5. I piani triennali di cui al presente articolo sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dalla presente legge.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 1, provvedono a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi a:

- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente

ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

- b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione per regioni, province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.

Art. 9

(Attribuzione al CNIPA di compiti di monitoraggio e verifica dell'utilizzo della posta elettronica)

1. Il CNIPA effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al cinquanta per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.
2. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 10

(Razionalizzazione delle spese per consumi telefonici mediante migrazione verso i servizi VoIP)

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate a livello territoriale.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia.".
2. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotti dal comma 1 del presente articolo.

Art. 11
(Forme contrattuali flessibili)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi, le pubbliche amministrazioni stipulano i contratti di cui al comma 1 con i soggetti collocati nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato già approvate nei due anni precedenti per le stesse qualifiche professionali nel medesimo comparto di contrattazione, rispettando l'ordine di graduatoria degli idonei, ferma restando la validità delle predette graduatorie per il periodo di tempo previsto dalla legge ai fini dello scorrimento”.

Titolo III
(Riduzione dei costi degli enti locali)

Art. 12

(Eliminazione dei consigli circoscrizionali nei Comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";
- b) al comma 3 le parole : "30.000 e i 100.000" sono sostituite dalle seguenti: " 100.000 e i 250.000";
- c) al comma 5 la parola: "300.000" è sostituita dalla seguente: "250.000".

Art. 13

(Razionalizzazione e contenimento dei costi dell'esercizio associato delle funzioni comunali)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, terzo periodo, le parole "con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze" sono soppresse;
- b) al comma 3 dopo le parole "per la costituzione delle comunità montane" sono inserite le seguenti "tra i comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di seicento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra i comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di seicento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di seicento metri,";
- c) al comma 5 le parole "La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando" sono sostituite dalla seguente "Sono"; dopo le parole "sempre esclusi" sono aggiunte le seguenti "dalle comunità montane" e dopo le parole "che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità" sono aggiunte le seguenti "sempre che i comuni non montani non superino il limite del venti per cento del numero complessivo dei comuni inclusi nella comunità montana e fermo restando che tali comuni non possono essere considerati montani e non possono usufruire dei benefici specificatamente previsti in favore della montagna."

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di assicurare la riduzione dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà..

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata, è effettuata, anche al fine dell'erogazione di tutti i benefici specificatamente previsti in favore della montagna, la ricognizione dei comuni montani.

4. Entro il termine di un anno dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del presente articolo, le Regioni provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

5. I Comuni non possono partecipare a più di una forma associativa organizzata di cui al Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

(Riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei consiglieri comunali e provinciali assegnati, in base alla popolazione residente, dall'art. 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ridotto nella misura complessiva del 20%.

Art. 15

(Riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali)

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "dodici".

Art. 16

(Contenimento di spese per aspettative per mandato elettorale)

1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province".

Art. 17

(Contenimento delle spese per compensi degli amministratori locali, dei consiglieri circoscrizionali e degli organi di governo delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi fra enti locali)

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La carica di consigliere circoscrizionale è gratuita per le circoscrizioni inferiori a 60.000 abitanti.";
- b) i commi 4 e 6 sono soppressi;
- c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;"
- d) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti."

Art. 18

(Eliminazione dell'indennità di missione per i gli amministratori locali)

1. L'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 84. – *(Rimborso spese di viaggio)* – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”.

Art. 19

(Norma transitoria)

1. Gli articoli 12, 14, 15 e 16 del presente Capo si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al limite massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo stesso superiori.

Titolo IV
(Misure per la promozione della trasparenza e altre misure)

Art. 20
(Limiti al cumulo di incarichi)

1. Nelle materie connesse con la carica contestualmente ricoperta, non possono esercitare attività professionali o di lavoro autonomo ovvero svolgere funzioni di gestione, comunque denominate, in società o attività private di rilievo imprenditoriale:
 - a) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) gli amministratori, i presidenti, i liquidatori, i sindaci o revisori, i direttori generali o centrali in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato, degli enti locali o delle altre pubbliche amministrazioni, o ai quali lo Stato, gli enti locali o le pubbliche amministrazioni contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

2. Non possono svolgere funzioni o ricoprire incarichi di presidente, amministratore, sindaco o revisore né analoghe funzioni di responsabilità, comunque denominate, né assumere incarichi di consulenza o incarichi arbitrali di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in enti sottoposti a vigilanza da parte delle medesime amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 :
 - a) i parlamentari nazionali;
 - b) i parlamentari europei;
 - c) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il divieto di cui al comma 2 si estende all'anno successivo alla cessazione dalla carica. Per gli amministratori di enti locali l'estensione del divieto all'anno successivo alla cessazione dalla carica è limitato alle nomine e designazioni da parte di organi di governo dell'ente locale presso il quale l'amministratore ha svolto il proprio incarico, di altri enti locali della stessa regione e della regione medesima.

4. Alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.

5. Alle incompatibilità relative ad amministratori di enti locali e ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), si applicano gli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Alle incompatibilità relative ai parlamentari europei si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 e seguenti della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
7. Entro trenta giorni dal determinarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2, i parlamentari nazionali hanno l'onere di optare fra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Nel caso in cui l'opzione non venga esercitata nel termine stabilito, il mandato non elettivo cessa ed è fatto divieto di corrispondere il relativo compenso.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che versano in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 hanno l'onere di optare per una delle cariche fra loro incompatibili. In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il predetto termine, l'interessato decade dall'incarico non elettivo ed è in ogni caso fatto divieto di corrispondergli il relativo compenso.
9. Per i Presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle Regioni, la legge regionale attua i principi fondamentali desumibili dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.
10. Le disposizioni del presente articolo, per i Presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle province autonome e delle regioni a statuto speciale, si applicano compatibilmente con le forme di autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 21

(Selezione tramite offerta al pubblico per le assunzioni presso società in mano pubblica)

1. Tutte le assunzioni di personale da parte di società in cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche congiuntamente detengono, direttamente o indirettamente, il controllo, sono effettuate attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione dei candidati. A tal fine le procedure di selezione si attengono ai seguenti criteri:

- a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale e conseguente redazione dei profili di competenza rispondenti alle esigenze delle posizioni da ricoprire;
- b) procedura di sollecitazione pubblica delle candidature che garantisca un grado di conoscibilità commisurata all'ambito territoriale di attività dell'ente;
- c) pubblicazione sul sito *internet* aziendale, in una sezione dedicata ed accessibile dello stato e degli esiti della procedura di cui alla lettera b), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dalla presente legge.

2. Tutte le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto del principio delle pari opportunità di accesso tra donne e uomini, nonché tra i cittadini dell'Unione Europea.

3. Al di fuori dai casi di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione societaria, promuovono l'adozione di procedure di assunzione di personale secondo i criteri di cui al comma 1.

Art. 22

(Pubblicità dei bilanci e delle consulenze delle amministrazioni pubbliche)

1. Anche al fine di attuare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a pubblicare con le caratteristiche di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni il proprio bilancio sul proprio sito istituzionale e a trasmetterlo al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, evidenziando le spese per il funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi.

2. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione conferente.

Art. 23

(Contenuto minimo obbligatorio dei siti internet di amministrazioni, enti e società assoggettate al controllo pubblico, gestori e incaricati di pubblici servizi)

1. Al fine di tutelare la libertà di concorrenza e di attuare il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché di assicurare un livello minimo e uniforme di accessibilità ai relativi servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) ed r) della Costituzione, l'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

“Art. 54. *(Contenuto dei siti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, delle società assoggettate al controllo pubblico, dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi)*. - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali sensibili, di quella sul segreto di Stato, e con esclusione della divulgazione di notizie lesive alla sicurezza e alla difesa nazionali, contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco completo di tutti i bandi di gara e di concorso, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove prevista, le negoziazioni svolte e gli esiti delle relative procedure;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

h) l'ultimo bilancio, preventivo e consuntivo, entro tre mesi dall'approvazione;

i) i bandi di concorso per le assunzioni, lo stato delle relative procedure e le graduatorie per tutta la durata della loro validità, nonché, in ogni caso, i criteri di selezione per il conferimento di incarichi anche temporanei e le relative graduatorie;

l) i criteri per l'assegnazione di benefici e contributi e le relative graduatorie;

m) il trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti, dei consulenti, dei membri di commissioni e collegi ;

n) piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, nonché per la razionalizzazione dell'uso delle autovetture di servizio e del patrimonio immobiliare.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 alle lettere a), b), c), d), e), g) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

5. I siti aziendali delle società di cui le amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dei numeri 1) oppure 2) del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile, e dei gestori o incaricati di pubblici servizi contengono necessariamente i dati di cui alle lettere *a), f), g), h), i), l) e m)* del comma 1, fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

6. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.”.

2. Le amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che già dispongono dei propri siti realizzano, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie, quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comma 1, alle lettere *f), h), i), l), m) e n)*, come modificato dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le società e gli enti di cui al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla presente legge, realizzano quanto previsto nel medesimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura la verifica del rispetto e il monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente articolo.

Art. 24

(Divieto di finanziamento dei partiti politici e gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici)

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole "da queste ultime" sono inserite le seguenti: "e di società concessionarie di servizi pubblici".

Art. 25

(Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281; 12 giugno 1990, n. 146; 10 ottobre 1990 n. 287; 12 aprile 2006, n. 163; 14 novembre 1995, n. 481; 31 luglio 1997, n. 249, 12 agosto 1982, n. 576 e dai decreti legislativi 30 giugno 2003, n. 196, 5 dicembre 2005, n. 252, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 22 e 23 della presente legge, in quanto compatibili.